

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità dall'1.1.2020

1 PREMESSA

A decorrere dall'1.1.2020, la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni per le quali è previsto l'esonero dalla fatturazione è tenuta alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

2 AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE DI INVIO DEI DATI

Unitamente alla pubblicazione del provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 1432217, sono state rilasciate:

- le nuove specifiche tecniche aggiornate (versione 9.0);
- la nuova versione del tracciato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché la versione aggiornata dell'Allegato tecnico "Tipi dati per i Corrispettivi" (versione 7.0);
- la versione aggiornata del *layout* del documento commerciale.

2.1 NOVITÀ SUI TERMINI DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI

In base alla nuova versione delle specifiche tecniche:

- viene esplicitato che la memorizzazione dei corrispettivi deve coincidere con il momento di effettuazione dell'operazione, mentre la trasmissione dei dati è consentita entro 12 giorni da tale momento (art. 2 co. 6-*ter* del DLgs. 127/2015);
- viene modificata la fascia oraria entro la quale deve avvenire la trasmissione dei dati (in particolare, è stabilito che le trasmissioni non possono essere effettuate nella fascia oraria 3:00 - 5:00 del mattino);
- viene precisato che i dati dei corrispettivi trasmessi si considerano riferiti alla data riportata nel campo "Data Ora Rilevazione" dell'allegato "Tipi dati per i Corrispettivi", per cui, in caso di chiusura della cassa oltre la mezzanotte del giorno di apertura dell'esercizio commerciale, per la corretta imputazione dei corrispettivi, soprattutto nei giorni "a cavallo" del periodo di liquidazione dell'IVA, è opportuno effettuare una prima chiusura della cassa entro le ore 24 del giorno di apertura.

Eidys srl

Viale della Scienza, 40 | 36100 Vicenza (VI) | P.I. 03878610249
info@eidys.it | eidys@legalmail.it | www.eidys.it
telefono 0444 1831200

2.2 NOVITÀ PER LA GESTIONE DEI CORRISPETTIVI NON RISCOSSI

In base alle modifiche alle specifiche tecniche, si prevede che i Registratori Telematici siano in grado di gestire la corretta differenziazione dei valori dei corrispettivi non riscossi riferiti a:

- cessioni di beni o prestazioni di servizi;
- omaggi;
- operazioni per le quali sarà emessa in seguito la fattura.

Inoltre, la nuova versione delle specifiche tecniche prevede che i Registratori siano in grado di gestire:

- l'informazione relativa ai corrispettivi pagati mediante "ticket restaurant";
- le operazioni effettuate da soggetti che esercitano più attività e sono dotati di diversi codici ATECO, imputando i dati dei corrispettivi ad una specifica attività;
- gli sconti riconosciuti al momento del pagamento del corrispettivo.

2.3 TERMINI DI UTILIZZO DEL NUOVO TRACCIATO

A partire dall'1.3.2020, è possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche previste dall'allegato denominato "Tipi dati per i Corrispettivi" nella versione 7.0. Tuttavia, fino al 30.6.2020, è ancora consentito l'invio dei dati, in alternativa, secondo le specifiche dell'allegato "Tipi dati per i Corrispettivi", nella versione 6.0.

Soltanto a partire dall'1.7.2020 i dati dei corrispettivi sono trasmessi esclusivamente nel rispetto delle nuove regole (versione 7.0 del documento tecnico citato).

2.4 DOCUMENTO COMMERCIALE

Il *layout* del documento commerciale è stato modificato al fine di consentire l'indicazione:

- del c.d. "sconto a pagare";
- del "codice lotteria" per la partecipazione alla lotteria degli scontrini;
- della nuova codifica "VI - Ventilazione IVA" per identificare le operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione dei corrispettivi (anteriamente a tale modifica, l'Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto che i soggetti che adottano la ventilazione potevano indicare nel documento commerciale il codice "AL - Altro non IVA" per segnalare l'applicazione dello speciale metodo di rilevazione; cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.10.2019 n. 420).

3 ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI

In base al provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122, i Registratori Telematici devono essere adeguati ai fini della trasmissione dei dati delle operazioni relative alla c.d. "lotteria degli scontrini". In particolare, ai fini della lotteria, è necessario che l'esercente sia in grado di:

- acquisire il "codice lotteria" comunicato dal cliente;
- trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni valide per partecipare alle estrazioni dei premi.

3.1 ADEGUAMENTO PER LA "LOTTERIA DEGLI SCONTRINI"

In ragione del differimento dell'entrata in vigore della c.d. "lotteria degli scontrini" dall'1.1.2020 all'1.7.2020, il termine per l'adeguamento dei Registratori Telematici è stato posticipato al 30.6.2020 (provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381).

Eidys srl

Viale della Scienza, 40 | 36100 Vicenza (VI) | P.I. 03878610249

info@eidys.it | eidys@legalmail.it | www.eidys.it

telefono 0444 1831200

3.2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 1432217 ha individuato le modalità attraverso le quali i produttori dei registratori possono dichiarare la conformità dei modelli già approvati rispetto alle nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi ai fini della c.d. “lotteria degli scontrini”, nonché per ulteriori modifiche alle specifiche tecniche del provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017.

In particolare, è stabilito che, per i modelli già approvati, i produttori potranno dichiarare la conformità alle nuove regole tecniche inviando apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30.6.2020, in cui siano riportati:

- gli estremi del provvedimento di approvazione già adottato dell’Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000), con la quale si attesta che il sistema è conforme alle specifiche tecniche;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000), con la quale si attesta che le modifiche apportate al sistema ai soli fini della conformità dichiarata non ne inficiano il livello di garanzia fiscale.

Inoltre, è stabilito che l’Agenzia delle Entrate potrà approvare le modifiche, in via transitoria e comunque non oltre il 31.12.2022, che si rendano necessarie per l’adeguamento di registratori di cassa adattati a registratore telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l’adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti (provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 1432217, punto 1.4).

4. SPESE MEDICHE

Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) (art. 1 co. 679 della L. 160/2019).

La disposizione non si applica alle spese sostenute per:

- l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.